



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 "Cecilia Deganutti" - Udine
 LEONARDO DA VINCI
 2010

Protocollo n. 11613 Classi. 412

CONTRATTO

**Per la mobilità in Leonardo da Vinci - VETPRO
 nell'ambito del Lifelong Learning Programme
 Numero identificativo dell'azione: LLP-LDV-VETPRO-10-IT-035
 Titolo: EUROSILLS2 - Integrazione e aggiornamento delle abilità e competenze professionali per
 la cooperazione transnazionale
 Acronimo: EUROSILLS2**

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ARTURO MALIGNANI"
 Viale Leonardo da Vinci n° 10, 33100 Udine
 di seguito denominato "l'organismo proponente e di invio", rappresentato, per lo scopo di questo
 contratto, da ESTER IANNIS, Dirigente Scolastico

da una parte e

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "CECILIA DEGANUTTI"
 Viale A. Diaz N° 60, 33100 Udine
 di seguito denominato "l'organismo di invio", rappresentato, per lo scopo di questo contratto, da
 ANNAMARIA PERTOLDI, Dirigente Scolastico

dall'altra parte,

HANNO CONVENUTO

le **Condizioni** e gli **Allegati** di seguito elencati:

- Allegato I LEONARDO DA VINCI MOBILITY VETPRO QUALITY COMMITMENT
- Allegato II Condizioni generali

che costituiscono parte integrante del presente contratto ("il contratto")

CONDIZIONI

ARTICOLO 1- OGGETTO

- 1.1 L'organismo proponente e di invio provvederà a gestire il progetto e a fornire a tutti i partner informazioni corrette ed esaurienti su tutte le fasi di svolgimento dello stesso.
- 1.2 L'organismo proponente e di invio gestirà direttamente il supporto finanziario comunitario previsto per i partecipanti per realizzare un periodo di Mobilità Leonardo da Vinci nell'ambito del Lifelong Learning Programme e provvederà direttamente a garantire che siano state adottate tutte le misure per assicurare ai partecipanti una adeguata e sicura sistemazione durante il periodo della Mobilità oggetto della presente Convenzione.
- 1.3 L'organismo di invio garantisce che ha dotato i partecipanti di una copertura assicurativa relativa a responsabilità civile, rischi ed infortuni e assistenza sanitaria e si impegna a finanziarla durante lo svolgimento della Mobilità oggetto del presente contratto.
- 1.4 L'organismo proponente e di invio ha accertato che l'organismo di invio ha dotato i partecipanti di un'adeguata copertura assicurativa relativa a responsabilità civile, rischi ed infortuni e assistenza sanitaria e ne ha accertato la validità e la conformità alle attività previste.
- 1.5 L'organismo di invio accetta la modalità di gestione del supporto finanziario comunitario e si impegna a partecipare al cofinanziamento del progetto con una quota di € 200 per ognuno dei propri tre partecipanti che sarà utilizzata per attività di gestione, pubblicizzazione, disseminazione, monitoraggio, valutazione e follow up.
- 1.6 L'organismo di invio si impegna a inoltrare all'organismo proponente e di invio una dichiarazione relativa ai costi di gestione, pubblicizzazione, disseminazione, monitoraggio, valutazione e follow up sostenuti nell'ambito del progetto come cofinanziamento di cui al punto 1.5.
- 1.7 L'organismo di invio si impegna a selezionare i partecipanti in base a criteri chiaramente definiti concordati con l'organismo promotore.
- 1.8 L'organismo di invio si impegna a designare una persona di contatto e mentore tra il personale del proprio Istituto che provvederà a:
 - informare i partecipanti e renderli consapevoli delle finalità del progetto, delle aspettative nei loro confronti, di quanto offerto loro e delle caratteristiche di ogni fase dell'attività in modo da ottenere la loro corresponsabilizzazione nella riuscita dell'iniziativa;
 - orientarli relativamente al settore in cui si svolgerà l'esperienza di Mobilità;
 - creare un affiatamento di gruppo che permetta il sostegno reciproco tra i singoli durante la realizzazione dell'esperienza;
 - fornire tutte le necessarie informazioni ed indicazioni organizzative utili allo svolgimento dell'esperienza e assistere i partecipanti nelle fasi preparatorie alla Mobilità;
 - comunicare immediatamente al beneficiario ("l'organismo promotore e di invio") eventuali problemi e cambiamenti che riguardano la Mobilità;
 - verificare che ciascuno dei partecipanti abbia:
 - predisposto la propria relazione finale utilizzando l'apposito modello entro e non oltre due settimane dalla fine della Mobilità;
 - provveduto a stampare la propria relazione, a firmarla e a consegnarla all'organismo proponente e di invio, accompagnata dalle informazioni complementari richieste da quest'ultimo e dai propri titoli di viaggio in originale;
 - monitorare la sperimentazione e l'utilizzo dei materiali elaborati e realizzati durante la formazione in attività, iniziative e progetti di cooperazione transnazionale nel periodo successivo allo scambio e valutare con ciascun partecipante i risultati, sul piano personale e su quello professionale, della sua partecipazione al progetto di Mobilità.
- 1.9 L'organismo di invio si impegna a contattare organismi del territorio, funzionali per lo sviluppo del programma del progetto per la fase di diffusione sia dell'idea che dei risultati del progetto e a collaborare alla raccolta, rielaborazione e diffusione di dati/informazioni, materiali prodotti in tutte le fasi dello sviluppo dell'iter progettuale.

- 10 L'organismo di invio dichiara con il presente atto di essere venuto a conoscenza e di accettare le disposizioni del presente contratto e di impegnarsi a rispettare l'Impegno di Qualità del Partenariato (LEONARDO DA VINCI MOBILITY QUALITY COMMITMENT) allegato. Ogni modifica o integrazione al contratto dovrà avvenire in forma scritta.

ARTICOLO 2 – DURATA

- 2.1 Il contratto entra in vigore con l'apposizione della firma dell'ultima parte contraente.
2.2 La Mobilità avrà la durata di una settimana per n. tre partecipanti inviati dall'organismo di invio; essa si svolgerà in dicembre 2010 e dicembre 2011.

ARTICOLO 3 – FINANZIAMENTO DEL TIROCINIO

- 3.1 La quota di cofinanziamento comunitario per la realizzazione della Mobilità dei partecipanti ammonta a € 1384,50 per ogni partecipante di cui:
€ 300,00 per i costi di viaggio;
€ 875,00 per i costi di sussistenza;
€ 209,50 per i costi di gestione.
3.2 Per la Mobilità oggetto del presente Contratto, l'organismo proponente e di invio si impegna a sostenere direttamente i costi di sussistenza e i costi del viaggio aereo dall'Italia al paese di effettuazione della Mobilità e del transfer da/per l'aeroporto nel paese di effettuazione della Mobilità.
3.3 L'ammontare definitivo del contributo sarà determinato in base all'effettiva durata della Mobilità. I partecipanti devono fornire prova della effettiva data di inizio e di conclusione della Mobilità.

ARTICOLO 4 – LEGISLAZIONE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE

Il contributo è regolato dalle disposizioni del contratto, le regole comunitarie applicabili e, in secondo luogo, dalla legislazione nazionale in materia di sovvenzioni. Ciascuna delle parti potrà adire alle vie legali riguardo le decisioni prese dall'organismo proponente e di invio in merito all'applicazione delle disposizioni del contratto e sulle modalità di esecuzione dello stesso, presso il tribunale competente di Udine.

FIRME

Per l'organismo di invio
ANNAMARIA PERTOLDI
Dirigente Scolastico

Fatto a Udine il 22/12/2010



Per l'organismo proponente e di invio
ESTER IANNIS
Dirigente Scolastico

Fatto a Udine il

27/11/2010





LEONARDO DA VINCI VETPRO MOBILITY QUALITY COMMITMENT

THE SENDING ORGANISATION UNDERTAKES TO:

- Define** *training programme objectives in terms of the skills and competencies to be developed.*
- Choose** *the appropriate target country, host organisation, project duration and training programme content to achieve these objectives.*
- Select** *participants on the basis of clearly defined and transparent criteria.*
- Prepare** *participants in collaboration with partner organisations for the practical, professional and cultural life of the host country.*
- Establish** *a contract including a training agreement whose contents are transparent for all parties involved.*
- Manage** *transport, accommodation, visa arrangements and social security cover and insurance.*
- Evaluate** *with each participant the personal and professional development achieved through participation in the Leonardo programme.*

THE INTERMEDIARY ORGANISATION (WHERE APPROPRIATE) UNDERTAKES TO:

- Select** *suitable host organisations and ensure that they are able to achieve the training programme objectives.*
- Provide** *contact details of all parties involved and ensure that final arrangements are in place prior to participants' departure from their home country.*

THE SENDING AND HOST ORGANISATIONS JOINTLY UNDERTAKE TO:

- Negotiate** *a tailor-made training programme for each participant (if possible during preparatory visits).*
- Agree** *monitoring and mentoring arrangements.*
- Implement** *agreed validation procedures to ensure recognition of skills and competencies acquired.*
- Establish** *appropriate communication channels for all parties including participants.*
- Evaluate** *the progress of the project on an on-going basis and take appropriate action if required.*

THE HOST ORGANISATION UNDERTAKES TO:

- Foster** *understanding of the culture and mentality of the host country.*
- Assign** *to participants tasks and responsibilities to match their knowledge, skills, competencies and training objectives and ensure that appropriate equipment and support is available.*
- Identify** *a tutor to monitor the participant's training progress.*
- Provide** *practical support if required.*
- Check** *appropriate insurance cover for each participant.*

THE PARTICIPANT UNDERTAKES TO:

- Comply** *with all arrangements negotiated for his/her exchange and to do his/her best to make the exchange a success.*
- Abide** *by the rules and regulations of the host organisation, its normal working hours, code of conduct and rules of confidentiality.*
- Communicate** *with promoter/sending organisation about any problem or changes regarding the exchange.*
- Submit** *a report in the specified format, together with requested supporting documentation in respect of costs, at the end of the exchange.*

CONDIZIONI GENERALI**Articolo 1: Responsabilità**

Ciascuna parte contraente esonera l'altra da ogni responsabilità civile per danni subiti da lui o dal proprio personale come risultato dell'esecuzione di questo contratto, purché i danni non siano il risultato di una grave ed intenzionale cattiva condotta.

L'Agenzia nazionale, la Commissione Europea e il suo personale non saranno ritenuti responsabili in caso di reclami relativi a danni causati durante la realizzazione della mobilità.

Conseguentemente l'Agenzia nazionale o la Commissione europea non prenderanno in considerazione alcuna richiesta di risarcimento danni.

Articolo 2: Recesso e risoluzione del contratto

In caso di inadempimento contrattuale dei singoli partecipanti, senza considerare le conseguenze derivanti dall'applicazione della legislazione, l'organismo proponente e di invio è legalmente autorizzato a porre fine al contratto con i singoli partecipanti senza ulteriori formalità se il beneficiario non pone in essere provvedimenti entro un mese dal ricevimento della notifica che deve essere trasmessa con raccomandata.

Se i singoli partecipanti recedono anticipatamente dal contratto o nel caso in cui non rispettino le disposizioni del contratto, essi, singolarmente, dovranno restituire l'ammontare del contributo già utilizzato dall'organismo proponente e di invio per la loro mobilità.

In caso di risoluzione del contratto da parte dei singoli partecipanti per cause di forza maggiore, ad esempio una situazione imprevedibile ed eccezionale fuori dal loro controllo e non attribuibile ad errore o a loro negligenza, questi, singolarmente, usufruiranno dell'ammontare del contributo calcolato proporzionalmente allo stato di avanzamento della mobilità. Ogni rimanente somma dovrà essere restituita.

In caso di inadempienza, da parte di una delle parti contraenti, a uno degli obblighi previsti dal presente contratto, e indipendentemente dalle

conseguenze di legge applicabili al trasgressore, è possibile porre fine al contratto. In tal caso la parte contraente può a pieno titolo rescindere dal contratto senza bisogno di procedere a nessun'altra formalità giudiziaria, dopo una messa in mora notificata alle parti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, cui non sia stato dato seguito entro il termine di un mese.

Articolo 3: Trattamento dei dati

I dati personali presenti nel contratto saranno trattati in accordo con il Regolamento (EC) n° 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di protezione degli individui con riguardo al trattamento dei dati personali da parte degli organismi comunitari e al libero trasferimento dei dati.

I dati saranno divulgati solo per attività inerenti l'implementazione e il follow-up del contratto da parte dell'organismo proponente e di invio, dell'Agenzia nazionale e della Commissione europea, senza recare pregiudizio alla possibilità di passare i dati agli organismi responsabili delle ispezioni e degli audit in accordo con la legislazione comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode).

Il partecipante può, con richiesta scritta, avere accesso ai suoi dati personali e procedere alla correzione delle informazioni inesatte o incomplete. Il partecipante può presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati sensibili operante ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003, in merito al trattamento dei suoi dati da parte dell'organismo proponente e di invio e/o dell'Agenzia nazionale o al garante europeo per la privacy in relazione all'uso dei dati da parte della Commissione europea.

Articolo 4: Controlli e Audit

Le parti contraenti si impegnano a fornire ogni informazione richiesta dalla Commissione europea, dall'Agenzia nazionale o da qualsiasi altro organismo da esse autorizzato con lo scopo di verificare il buon andamento della Mobilità in ottemperanza alle disposizioni del contratto.